

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Snowboard con bambini e giovani

Questa guida intende dare a monitori e coach G+S uno sguardo d'insieme sulle disposizioni in vigore e presentare una panoramica delle principali basi legali. Per valutare i singoli casi fanno testo soltanto le disposizioni di legge.

Offerta di sport G+S

Definizione dell'offerta G+S

(art. 3 cpv. 2 OPPSpO)

I corsi e i campi G+S previsti sull'arco di un anno al massimo, che l'organizzatore annuncia tutti insieme all'autorità competente per l'autorizzazione, vengono riuniti sotto la stessa offerta G+S.



Fig. 1: esempio di un'offerta G+S

Corso G+S

Definizione di un corso G+S

(art. 2 e 4 OPPSpO)

Un corso comprende attività nella disciplina snowboard svolte regolarmente:

- sotto la guida di monitori G+S;
- in un gruppo stabile;
- per un periodo minimo di tempo prestabilito.

Attività G+S: un'occupazione singola, limitata nel tempo, di carattere sportivo (lezione, allenamento, escursione o competizione).

Durata dei corsi e delle attività

(art. 9 OPPSpO/art. 3 O-G+S-UFSPo) Sull'arco di cinque mesi l'organizzatore deve svolgere in almeno cinque settimane diverse cinque attività distinte.

La durata minima di un corso è di almeno 45 ore/partecipante.

Un'attività dura almeno un'ora. Per ogni attività possono essere computate al massimo cinque ore per il calcolo delle ore/partecipanti. Per giorno di corso può essere conteggiata al massimo una attività.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai corsi nei quali vengono praticare diverse discipline.

Definizione di un campo d'allenamento

(art. 7 cpv.1 e 2 OPPSpo)

Per completare corsi si possono svolgere campi di allenamento.

Un campo di allenamento dura di regola più giorni successivi. Eccezionalmente un campo di allenamento può essere svolto sotto forma di giorno di campo unico.

Per ogni campo di allenamento deve essere disponibile un programma, che può essere richiesto in ogni momento dall'istanza di autorizzazione (ufficio cantonale G+S o UFSPo).

Il numero di giorni di campo deve essere al massimo pari a quello delle settimane di corso e non superare il numero di allenamenti svolti nell'ambito del corso. I giorni di campo di allenamento che superano tale contingente danno diritto a contributi come attività G+S singole della durata massima di 90 minuti.

Tutti i bambini e i giovani che partecipano al campo di allenamento devono essere attivi in uno dei corsi dell'offerta G+S attuale dell'organizzatore.

Ogni giorno di campo di allenamento comprende due attività della durata complessiva di 4 – 5 ore, una al mattino e/o una al pomeriggio e/o una alla sera, oltre a momenti comuni di socializzazione (pasti, attività del tempo libero, etc.).

I partecipanti al campo di allenamento sono per tutta la durata del campo nello stesso gruppo e trascorrono insieme i periodi di socializzazione fra le unità di allenamento. L'assistenza dei partecipanti per tutta la durata del campo di allenamento deve essere garantita da monitori G+S.

Nei campi di più di due giorni consecutivi i giorni di arrivo e partenza contano insieme come un giorno di campo di allenamento se in essi si svolgono complessivamente almeno quattro ore di attività.

Competizioni

(art. 46 cpv.2 OPPSpo)

Le competizioni contano come periodo di allenamento se i giovani interessati vi partecipano in aggiunta all'allenamento.

Luogo di svolgimento

(art. 5 cpv.1 OPSpo)

I corsi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera o nel Liechtenstein. In casi eccezionali si possono tenere all'estero allenamenti o competizioni isolati.

Grandezza dei gruppi, ingaggio dei monitori e disposizioni di sicurezza

Grandezza del gruppo

(art. 5 e 6 e allegato 2 OPPSpo) Un corso deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.

Nella disciplina sportiva snowboard non è consentito che i gruppi siano formati da più di 12 partecipanti per monitore.

A partire da 13 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività deve essere impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.

Nell'allenamento della condizione fisica e in quello mentale, per ogni disciplina sportiva non sono consentiti gruppi di più di 24 giovani per monitore. A partire da 25 partecipanti, per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo è impiegata un'ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività.

Abilitazione dei monitori

(art. 20 e 22 O-G+S-UFSPo)

Per lo svolgimento di attività con i bambini nella disciplina sportiva snowboard i monitori devono essere titolari dei riconoscimenti seguenti:

(all. 3 O-G+S-UFSPo)

Gruppo di destinatari	Riconoscimento necessario
Sport per i bambini	G+S <i>snowboard sport per i bambini</i> o G+S <i>sci sport per i bambini</i>
Sport per i giovani	G+S <i>snowboard sport per i giovani</i> o G+S <i>sci sport per i giovani</i>
Gruppi misti	G+S <i>snowboard sport per i bambini</i> o G+S <i>sci sport per i bambini</i> e G+S <i>snowboard sport per i giovani</i> o G+S <i>sci sport per i giovani</i>

Se un monitore non possiede tutti i riconoscimenti richiesti bisogna ingaggiare un monitore supplementare che possiede il riconoscimento che manca.

Gli allenamenti complementari della condizione fisica (*physis*) e mentale (*psiche*) possono essere impartiti da monitori che possiedono i riconoscimenti seguenti:

- G+S con il complemento «*physis*» per l'allenamento della condizione fisica
- G+S con il complemento «*psiche*» per l'allenamento mentale

Disposizioni di sicurezza

(art. 3 cpv.1 O-G+S-UFSPo)

I contenuti dei corsi e delle competizioni per i quali vengono corrisposti contributi e le disposizioni sulla sicurezza sono stabiliti nei supporti per la formazione e nella documentazione per le singole discipline sportive e specialità.

Tale materiale viene costantemente pubblicato nei manuali G+S come pure nel sito di G+S www.gioventuesport.ch.

Partecipanti G+S

Età G+S

(art. 6 LPSpo; art. 4 OPSpo)

La partecipazione a Gioventù e Sport è possibile, per la prima volta, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il bambino compie 5 anni e, per l'ultima volta, il 31 dicembre dell'anno in cui ne compie 20.

Se un corso inizia nell'anno civile prima che il bambino compia cinque anni, egli può partecipare a condizione che compia cinque anni durante il corso.

I giovani che compiono vent'anni durante un corso possono portarlo a termine.

Definizione di bambino e giovane

(art. 2 cpv.1 OPPSpO)

Per **bambino** s'intende un partecipante dal 1° gennaio dell'anno in cui compie 5 anni fino alla fine dell'anno civile in cui ne compie 10.

Per **giovane** s'intende un partecipante a partire dall'inizio dell'anno civile in cui compie 10 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui ne compie 20.

Domicilio e nazionalità

(art. 4 cpv.1 e 2 OPSpo)

La partecipazione ai corsi è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera e nel Liechtenstein.

I bambini e i giovani domiciliati all'estero possono partecipare ai corsi soltanto se sono cittadini svizzeri o del Liechtenstein.

Monitori G+S

Obblighi

(art. 16 OPSpo; art. 31 OPPSpO) I monitori possono dirigere delle attività nel quadro di corsi di un organizzatore a condizione che dispongano della formazione necessaria.

I monitori sono responsabili del corretto svolgimento dei corsi che dirigono. Fra i loro obblighi rientrano in particolare:

- lo svolgimento dei corsi secondo i requisiti specifici;
- la tutela della sicurezza dei bambini e dei giovani che sono loro affidati;
- la tenuta della documentazione necessaria per un conteggio corretto;

- l'uso corretto del materiale in prestito e la pulizia dello stesso prima della restituzione.

Essi devono garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare le loro attività e l'accesso alla documentazione relativa al corso.

La documentazione del corso comprende il controllo delle presenze e la pianificazione dell'allenamento.

Riconoscimento G+S

(art. 20 cpv.1 e 3 OPSpo)

Il riconoscimento quale quadro è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentato l'ultimo perfezionamento; esso decade se non si è adempiuto l'obbligo di perfezionamento.

Se il riconoscimento di un quadro decade mentre è in corso un'attività G+S egli può continuare a essere impiegato fino al termine del corso già iniziato; se il quadro in questione è un coach può essere impiegato fino al termine dell'attività.

Organizzatori delle offerte G+S

Obblighi

(art. 11 OPSpo)

L'organizzatore delle offerte si assicura che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso.

Se constata che i quadri responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza nella realizzazione dell'offerta, l'organizzatore dell'offerta adotta i provvedimenti che ritiene necessari e informa l'autorità cantonale competente per lo svolgimento delle attività G+S. Se constata un crimine o un delitto, informa le autorità di perseguimento penale.

L'organizzatore delle offerte informa i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell'attività sportiva e richiama la loro attenzione sull'utilità di un'assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile.

La presente guida si fonda sulla Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo) e sulle ordinanze esecutive:

- Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpo)
- Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
- Ordinanza dell'UFSPo concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPo)